SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 141**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **383.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **384.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **385.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **386.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **387.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **388.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **389.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **390.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **391.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **392.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. **393.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiale a bordo di nave acquistata all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. **394.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **395.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1994, n. **380.**

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-*bis*» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-*bis*, quinto comma».

Art. 2.

1. Nell'articolo 168-*bis*, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione».

Art. 3.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 18 dicembre 1994».

Art. 4.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 18 dicembre 1994».

2. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

3. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 3 luglio 1994 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente.

5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

Art. 5.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 18 dicembre 1994».

Art. 6.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «18 dicembre 1994».

Art. 7.

1. Nell'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: «regolarmente costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «muniti di procura».

Art. 8.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«*5-bis*. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

Art. 9.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e)* avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Art. 10.

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

2. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*5-bis*. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

Art. 11.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Limiti all'esercizio della professione forense*). — *1*. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Art. 12.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Delega al Governo in materia penale*). — *1*. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). — *1*. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996».

Art. 13.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Efficacia di singole disposizioni*). — *1*. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 19 dicembre 1994».

Art. 14.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 9 e 11, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Art. 15.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

Art. 16.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*5-ter*. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a

tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio.».

Art. 17.

1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 ottobre 1994.

Art. 18.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

Art. 19.

1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle *A* e *B* annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0436

DECRETO-LEGGE 18 giugno 1994, n. **381**.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico,

iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sarà disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome.

3. L'INPDAP è inserito nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di vigilanza;

c) il consiglio di amministrazione;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni;

e) il direttore generale;

f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, udito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sentite le competenti commissioni parlamentari, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti

di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera *b)*, ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*; può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera *d)*;

b) il consiglio di vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vice presidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera *b)*; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e tre designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori di cui alla lettera *b)* e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designati dal direttore generale; per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno e un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza dei presidenti delle stesse regioni; quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL); i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle

determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1, fatta esclusione di quelli di cui al comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. Il collegio dei sindaci, che vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e che esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto e redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali riferendone al consiglio di vigilanza, è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzione di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. I componenti effettivi sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione dell'Istituto con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sulla efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato. Il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto è collocato fuori ruolo secondo le vigenti disposizioni dell'ordinamento di appartenenza.

6. La nomina e il rapporto del direttore generale e la nomina del collegio dei sindaci sono disciplinati, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Gli organi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 e di cui al comma 4 durano in carica quattro anni.

Art. 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

4. L'INPDAP, fino all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può attuare progetti finalizzati volti al recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli istituti di previdenza, nel limite del 50 per cento della spesa per compensi accessori erogata nell'anno precedente. La corresponsione dei compensi è disposta previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che saranno comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 4 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza fino alla data di approvazione del regolamento e della relativa dotazione organica.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 4 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dall'organo di amministrazione dell'INPDAP ed approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

8. Il personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, può esercitare l'opzione prevista dal comma 6 secondo i criteri e le modalità ivi stabiliti. Tali opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al

medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni versano la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto della erogazione delle prestazioni.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. È soppresso il comma 4 dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e le relative funzioni sono assunte dal Ministero del tesoro.

12. A decorrere dal 18 febbraio 1993 all'INPDAP si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente.

6. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASTELLA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

94G0437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 382.

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 aprile 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione alla formulazione concernente l'art. 5, comma 1, in quanto la previsione ivi contenuta si giustifica come esigenza funzionale all'attività della conferenza di servizi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
GENERALITÀ

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, sono di interesse nazionale: i minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente; i combustibili solidi, liquidi e gassosi, le rocce asfaltiche e bituminose; le sostanze radioattive, i vapori, i gas; sono di interesse locale tutti gli altri minerali.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Ministero» si intende il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per «regio decreto», il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
PERMESSI DI RICERCA

Capo I
CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Art. 3.
Presupposti

1. Il permesso di ricerca può essere accordato a chi abbia le capacità tecniche ed economiche necessarie.

Art. 4.
Domanda

1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca è presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero.

2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.
Istruttoria

1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni,

territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

Art. 6.

Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale

1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con il quale conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.

Art. 7.

Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale

1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.

Art. 8.

Termini dei procedimenti

1. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. Il procedimento di conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Art. 9.

Proroga; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; trasferimento; decadenza; rinuncia

1. La domanda di proroga del permesso di ricerca; la domanda di estensione o riduzione volontaria dell'area del permesso; la domanda di trasferimento del permesso, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di ottanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, provvede con decreto in ordine all'autorizzazione di proroga, di estensione o riduzione volontaria dell'area, di trasferimento, entro il termine massimo di centodieci giorni, dalla data di presentazione della domanda.

4. La decadenza del titolare del permesso di ricerca è pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministro, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inzio di ufficio del procedimento.

5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

TITOLO III
CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Capo I
CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Art. 10.
Presupposti

1. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti minerari dei quali l'amministrazione abbia riconosciuto la esistenza e la coltivabilità.

2. La concessione di un giacimento può essere rilasciata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 11.
Domanda

1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria.

2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, nell'albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12.
Istruttoria

1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni.

2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali.

3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13.
Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale

1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.

Art. 14.
Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale

1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero.

2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.

Art. 15.
Termini dei procedimenti

1. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale si conclude entro il termine massimo di centotrenta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

2. Il procedimento di conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale si conclude entro il termine massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando il termine dei due commi precedenti.

Capo II

PROCEDIMENTI CONNESSI AL CONFERIMENTO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Art. 16.

Rinnovo; ampliamento o riduzione volontaria dell'area; sospensione dei lavori, trasferimento; decadenza; rinuncia

1. La domanda di rinnovo della concessione; la domanda di ampliamento o riduzione volontaria dell'area della concessione; la domanda di sospensione di lavori; la domanda di trasferimento della concessione, devono essere presentate all'ingegnere capo del distretto minerario competente. L'ingegnere capo convoca, nei casi di particolare rilevanza, la conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il temine massimo di settanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

3. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, all'invio di una relazione al Ministero. Il Ministero, emana i decreti con cui conferisce o nega l'autorizzazione di proroga, di ampliamento o riduzione volontaria dell'area, di sospensione dei lavori, di trasferimento, entro il termine massimo di novanta giorni, dalla data di presentazione della domanda.

4. La decadenza del titolare della concessione è pronunciata, previa convocazione, nei casi di particolare rilevanza, da parte dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, della conferenza di servizi, di cui all'art. 5 del presente regolamento. Si provvede, a seguito della contestazione di motivi di decadenza e prefissione di un congruo termine per le deduzioni del titolare, con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario competente, per i giacimenti minerari di interesse locale, e con decreto del Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, rispettivamente entro sessanta e ottanta giorni dall'inizio di ufficio del procedimento.

5. L'ingegnere capo, per i giacimenti minerari di interesse locale, o il Ministero, per i giacimenti minerari di interesse nazionale, provvede con decreto all'accettazione della rinuncia, rispettivamente entro quaranta e cinquanta giorni dalla richiesta motivata del titolare del permesso.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620; l'art. 4, limitatamente alle parole «da rilasciarsi con le modalità stabilite dall'art. seguente», l'art. 5, l'art. 14, secondo comma, l'art. 15, primo e quarto comma, l'articolo 18, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 26, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 32, terzo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 39, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», l'art. 41, primo comma, limitatamente alle parole «sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere», del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 29

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica .... *(omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990)

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti·

«Art 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis)

7 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

8 Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7

9 I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa,

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento,

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione,

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi modificazioni,

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale,

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo

(Omissis)»

— La legge n 1443/1927 reca «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 194 del 23 agosto 1927)

— Il decreto del Presidente della Repubblica n 620/1955 reca «Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 179 del 5 agosto 1955)

Note all'art. 2

— Il testo dell'art 5, comma 5, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, è il seguente·

«*(Omissis)*

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera *a)* lettera *b)*, (esclusa la grafite) e lettera *e)* (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri.

(Omissis)».

Note all'art. 4·

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca «Disposizioni contro la mafia» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 5 giugno 1965).

— La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 69 del 23 marzo 1990).

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Note all'art. 5.

— Il testo dell'art 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, è il seguente:

«L'ingegnere capo del distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa».

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2 La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis* Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad

esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

Note all'art. 8:

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 329/1993 reca «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 28 agosto 1993).

— Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 11:

Per la legge n. 575/1965, modificata dalla legge n. 55/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.

— Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.

Note all'art. 12:

Per il testo dell'art. 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, si vedano le precedenti note all'art. 5.

Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 5.

Nota all'art. 15:

— Per il decreto ministeriale n. 329/1993, si vedano le precedenti note all'art. 8.

Note all'art. 17:

Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955 è il seguente:

«Art. 3. — La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è pronunziata in via definitiva dalla stessa autorità competente a concederlo».

«Art. 4. — La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, è accordata dall'ingegnere capo del distretto minerario.

L'ingegnere capo del distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, è tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria e agricoltura ed ai comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere».

— Il testo degli articoli 4, 5, 14, 15, 18, 26, 32, 39 e 41 del regio decreto n. 1443/1927 è il seguente:

«Art. 4. — Le sostanze minerali non possono essere ricercate senza permesso del Ministro per l'economia nazionale».

«Art. 5. — Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda e abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la capacità tecnica ed economica necessaria.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede al rilascio del permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.

Per determinate sostanze minerali, la facoltà di rilasciare il permesso di ricerca può essere delegata, dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, all'ingegnere capo del distretto minerario.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca è registrato con la tassa fissa di lire 10».

«Art. 14. — Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'amministrazione abbia riconosciuta la esistenza e la coltivabilità.

Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto è disposto dall'articolo 11».

«Art. 15. — La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

Quando la concessione sia fatta ad una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale.

Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver inteso l'amministrazione militare».

«Art. 18. — La concessione è fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere.

Il decreto di concessione contiene:

a) la indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito od eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;

b) la durata della concessione;

c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;

d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'art. 25;

e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore a sensi dell'art. 16;

f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;

g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro per le finanze.

Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il decreto, che sarà registrato con la tassa fissa di lire 10, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del regno*, e trascritto all'ufficio delle ipoteche».

«Art. 26. — Le miniere date in concessione devono essere tenute in attività tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori»

«Art 32 — Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359

In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario può domandare la dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale può ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennità e disponendone il deposito».

«Art 39 – Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere»

«Art 41 — La decadenza dalla concessione è pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, è ammesso ricorso al consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n 1054».

94G0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1994.

Modificazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 recante attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 recante «attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 giugno 1994, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Accordo di programma)*. — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulato un apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e regione autonoma della Sardegna, provincia di Cagliari, comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, ENEL S.p.a. sulla base dello schema riportato in allegato *C*.

2. Il comitato di coordinamento previsto dall'accordo di programma provvederà alla predisposizione, affidamento e gestione della concessione».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1994
Registro n. 2, foglio n. 110

94A4039

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1994.

Modificazione alle procedure di pagamento dei buoni contributo concessi per il ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari eventi sismici con onere già a carico del Fondo per la protezione civile. (Ordinanza n. 2383/FPC).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalità di rendicontazione;

Visto l'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con il quale viene disposta la cessazione della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con il quale viene prorogata la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile a tutto il 30 giugno 1993;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, e successive reiterazioni, con il quale è stata ulteriormente prorogata la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, con il quale si autorizza, da ultimo la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile fino alla data del 31 marzo 1994;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, n. 1023/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1024/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1497/FPC del 6 luglio 1988, n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 e n. 1959/FPC del 26 giugno 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984, n. 48 del 27 febbraio 1987, n. 74 del

30 marzo 1987, n. 80 del 6 aprile 1987, n. 159 del 10 luglio 1987, n. 159 del 10 luglio 1987, n. 160 dell'11 luglio 1987, n. 103 del 4 maggio 1988, n. 277 del 25 novembre 1988 e n. 154 del 4 luglio 1990;

Considerato che le citate ordinanze prevedono, tra l'altro, l'utilizzo degli istituti di credito per il pagamento dei buoni contributo concessi a favore dei proprietari delle unità immobiliari danneggiate da vari eventi sismici;

Considerato, altresì, che la cessazione della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile esclude il ricorso alle procedure in deroga rendendo necessaria l'applicazione della legge di contabilità generale dello Stato che non consente di avvalersi degli istituti di credito convenzionati per effetto delle citate ordinanze;

Considerato, inoltre, che permane la necessità di proseguire l'attività relativa ai pagamenti dei buoni contributo di cui trattasi;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica delle disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, individuando nell'organo comunale il destinatario delle assegnazioni finanziarie;

Dispone:

Art. 1.

Per il proseguimento dell'attività disciplinata dalle ordinanze di cui in premessa, tese al ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato da vari eventi sismici, il Dipartimento della protezione civile provvede alla erogazione delle somme occorrenti per il pagamento dei buoni contributo, mediante accredito diretto ai comuni interessati.

Le richieste di accreditamento sono inoltrate dai comuni, corredate dalla documentazione giustificativa della spesa. Con successiva circolare saranno fornite ulteriori indicazioni circa gli atti da produrre.

Art. 2.

L'allegato *B* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è così modificato:

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. *Buono contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è concesso mediante emissione di buono contributo.

Detti buoni, entro i limiti dei fondi assegnati, sono emessi dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale, con annotazione dell'importo di ogni singolo contributo, in ordine cronologico e con numero progressivo, in apposito registro.

Il buono contributo è spedito all'avente diritto per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato alla esecuzione dei lavori di riattazione indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono contributo.

I buoni contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma, è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

2. *Pagamenti delle rate di acconto.*

I titolari dei buoni contributo potranno ottenere, su autorizzazione del sindaco, somministrazioni su stati di avanzamento, con le modalità appresso precisate: la prima e la seconda somministrazione potranno essere richieste, rispettivamente, dopo aver effettuato almeno il 30% ed il 70% dei lavori previsti.

Dette somministrazioni saranno effettuate previa presentazione di certificati di pagamento rilasciati dal direttore dei lavori sulla base di stati di avanzamento — che formeranno parte integrante del certificato — firmati dallo stesso direttore dei lavori, dal titolare del buono e dall'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano stati dati in appalto.

3. *Pagamento rata di saldo.*

Il pagamento del contributo in un'unica soluzione, ovvero del saldo residuo, al netto degli acconti già erogati, verrà disposto con provvedimento del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, in favore dell'avente diritto, dopo la presentazione della contabilità finale dei lavori, giurata, e del certificato di collaudo ovvero regolare esecuzione dei lavori medesimi.

Per i collaudi si applicano le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 3.

L'allegato *A* dell'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988 è così modificato:

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. *Buono contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è concesso mediante emissione di buono-contributo.

Detti buoni, entro i limiti dei fondi assegnati, sono emessi dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale con annotazione dell'importo di ogni singolo contributo, in ordine cronologico e con numero progressivo, in apposito registro.

Il buono contributo è spedito all'avente diritto per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono contributo.

I buoni contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma, è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

2. *Pagamento dei contributi.*

I pagamenti, su autorizzazione del sindaco, saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal direttore dei lavori;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal titolare del buono contributo, dal direttore dei lavori e dall'impresa;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori, l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune e previa deliberazione della giunta comunale.

Ai fini della liquidazione del saldo dei contributi concessi, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale, a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo, oppure dal certificato di regolare esecuzione. Per i collaudi si applicano le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato.

Art. 4.

L'allegato *A* dell'ordinanza n. 1959/FPC del 26 giugno 1990 è così modificato:

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CONTRIBUTO

1. *Buono contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è concesso mediante emissione di buono-contributo.

Detti buoni, entro i limiti dei fondi assegnati, sono emessi dal sindaco previa deliberazione della giunta comunale con annotazione dell'importo di ogni singolo contributo, in ordine cronologico e con numero progressivo, in apposito registro.

Il buono contributo è spedito all'avente diritto per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo, intestatario del buono, è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono-contributo.

I buoni contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma, è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

2. *Pagamento dei contributi.*

I pagamenti, su autorizzazione del sindaco, saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal direttore dei lavori;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori, l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune e previa deliberazione della giunta comunale.

Ai fini della liquidazione del saldo dei contributi concessi, l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale, a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo, oppure dal certificato di regolare esecuzione. Per i collaudi si applicano le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, commi 1 e 2, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato.

Art. 5.

L'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, l'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987 e l'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, concernenti le modalità di pagamento dei relativi buoni contributo sono così modificati:

2. L'erogazione del contributo, su autorizzazione del sindaco, ha luogo:

a) in ragione del 25% dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal direttore dei lavori;

b) in ragione dell'ulteriore 60% dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa.

Il pagamento del residuo 15% dell'importo concesso è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune e previa deliberazione della giunta comunale.

Art. 6.

Sono abrogate le ordinanze n. 1023/FPC/ZA del 20 giugno 1987, n. 1024/FPC/ZA del 20 giugno 1987 e n. 1025/FPC/ZA del 20 giugno 1987.

Sono abrogate, altresì, le seguenti disposizioni:

commi 3 e 4 dell'art. 10 e comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987;

commi 3 e 4 dell'art. 10 e comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987;

commi 3 e 4 dell'art. 11 e comma 1 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987.

Sono abrogate, comunque, tutte le disposizioni in contrasto con le procedure stabilite dalla presente ordinanza.

Art. 7.

I comuni assegnatari delle somme finalizzate alla concessione dei contributi citati in premessa sono tenuti alla resa del conto amministrativo e giudiziale che deve essere presentato alle competenti delegazioni regionali della Corte dei conti.

Resta fermo l'obbligo, previsto dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, della presentazione al Dipartimento della protezione civile di apposite relazioni semestrali.

Roma, 13 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3992

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1994.

Disposizioni urgenti per la gestione di due velivoli antincendio tipo Canadair CL 215 da parte del Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 2384/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2334/FPC in data 8 ottobre 1993 con la quale il Dipartimento della protezione civile è stato incaricato di provvedere all'immediato acquisto, dalla società Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, di quattro aeromobili anfibi con motori a turbina Canadair CL 415;

Visto il contratto stipulato in data 10 febbraio 1994 tra il Dipartimento della protezione civile e la società Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, registrato al n. 196 di repertorio in data 19 febbraio 1994, concernente l'acquisto dei menzionati quattro aeromobili Canadair CL 415;

Visto l'art. 2, punto *e)*, del menzionato contratto che prevede che la società Bombardier, nel caso di ritardo nella consegna dei primi due CL 415, invierà, in sostituzione, due velivoli dello stesso tipo di quelli attualmente gestiti dalla società SISAM per conto del Dipartimento della protezione civile nella campagna contro gli incendi boschivi;

Vista la corrispondenza intercorsa con la società Bombardier con la quale detta società, nel far presente di non poter effettuare, nei tempi previsti, la consegna dei primi aeromobili CL 415 entro le date fissate dal contratto e cioè il 30 aprile e 31 maggio 1994, conferma, in particolare, con la lettera n. DT/0594/075 in data 20 maggio 1994, di consegnare entro il 15 ed il 30 giugno corrente i due aerei sostitutivi CL 215, così come previsto dal menzionato art. 2, punto *e)*, del contratto d'acquisto;

Vista l'ordinanza n. 2371/FPC in data 19 gennaio 1994 con la quale il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad affidare alla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) la gestione dei quattro velivoli Canadair CL 415 acquistati con il contratto sopra indicato;

Considerato che, nelle more del perfezionamento della convenzione da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e la società SISAM per la gestione dei menzionati aerei, occorre autorizzare il Dipartimento della protezione civile a far temporaneamente gestire dalla predetta società SISAM i menzionati due aeromobili CL 215, messi a disposizione del Dipartimento dalla società Bombardier Inc. per la campagna antincendi boschivi 1994 di imminente inizio;

Tenuto conto dell'urgenza di provvedere al riguardo e di consentire al Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, di rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni per l'impiego operativo di detti aeromobili con la massima sollecitudine, onde consentirne l'utilizzo nella imminente campagna antincendi boschivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere in gestione alla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) i due aeromobili Canadair CL 215, messi temporaneamente a disposizione dalla società Bombardier Inc. Canadair Amphibious Aircraft Division, in premessa indicati, con le stesse modalità stabilite nella convenzione in corso di perfezionamento tra il Dipartimento stesso, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali e la predetta società SISAM.

Art. 2.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, è autorizzato ad operare anche in deroga alla vigente normativa in materia di navigazione aerea e di impiego del personale di volo, ai fini del sollecito rilascio delle occorrenti autorizzazioni per l'impiego, nel territorio nazionale, dei due aeromobili Canadair CL 215, indicati nel precedente art. 1, sin dall'inizio della prossima, imminente campagna per la lotta agli incendi boschivi 1994.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3993

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1994.

Misure urgenti per la realizzazione di un piano nazionale d'emergenza dell'area Vesuviana, connesso a situazioni d'emergenza derivanti dal rischio vulcanico. (Ordinanza n. 2385/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che in base al disposto dell'art. 4 della citata legge n. 225 del 24 febbraio 1992 il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visti gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi e dei piani di protezione civile fissati e approvati, in applicazione dell'art. 8, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 aprile 1993 e, in particolare, il punto 6) dedicato ai «Piani nazionali di emergenza»;

Visto lo schema dei criteri di massima del Consiglio nazionale della protezione civile, predisposto ai sensi dell'art. 8 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, e, in particolare, l'indicazione della predisposizione del piano nazionale di emergenza per l'area vesuviana - Campi Flegrei, in relazione al rischio vulcanico;

Vista l'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 che ha disposto una indagine sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e strategici dell'area vesuviana, necessaria per completare il quadro delle conoscenze relative al rischio sismico della medesima area e finalizzata all'approntamento dello scenario sismico-vulcanico e alla predisposizione di piani di intervento della protezione civile;

Visti i decreti ministeriali n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178 del 17 novembre 1988 e n. 821 del 5 ottobre 1989 con i quali è stata costituita e integrata la commissione di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 per l'attuazione dell'indagine sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e strategici dell'area vesuviana;

Vista l'ordinanza n. 1586/FPC del 26 ottobre 1988 che dispone la corresponsione di compensi alla commissione istituita con i citati decreti n. 958 del 21 settembre 1988, n. 1178 del 17 novembre 1988 e n. 821 del 5 ottobre 1989;

Visto il decreto n. 516 di repertorio del 9 agosto 1993, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale è stata istituita la commissione incaricata di provvedere all'elaborazione di un piano d'emergenza dell'area vesuviana connesso a situazioni d'emergenza derivanti dal rischio vulcanico;

Considerato che l'indagine di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 non è stata a tutt'oggi realizzata per difficoltà amministrative incontrate nella fase relativa al reclutamento del personale tecnico che avrebbe dovuto realizzare l'indagine medesima e che pertanto si sono potute realizzare solo una serie di attività preparatorie, tra le quali il censimento degli edifici pubblici e strategici;

Valutato che obiettivo della citata ordinanza numero 1488/FPC del 30 giugno 1988 e quello della commissione istituita con decreto n. 516 del 9 agosto 1993 è la predisposizione del piano di emergenza dell'area vesuviana connesso al rischio vulcanico e che pertanto si rende necessario far convergere in un unico momento attuativo le finalità precedentemente espletate e individuate;

Visto il verbale del 10 marzo 1994 con il quale la commissione istituita con decreto n. 516 del 9 agosto 1993 ha espresso un elenco di attività prioritarie e propedeutiche alla redazione del piano d'emergenza connesso al rischio vulcanico individuate, con i relativi costi presunti, nel potenziamento della rete di sorveglianza del Vesuvio, in una indagine di vulnerabilità sismica nei comuni dell'area vesuviana, nella realizzazione di una campagna di educazione rivolta alla popolazione dell'indicata zona e in una serie di ulteriori attività a carattere tecnico-scientifico indispensabili per la materiale elaborazione del piano medesimo;

Valutata la necessità di consentire la realizzazione delle sopra indicate attività attraverso un idoneo finanziamento;

Ritenuto pertanto di dover utilizzare, per la copertura economica degli oneri conseguenti alle attività sopra esplicitate, il residuo stanziamento di cui all'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il residuo finanziamento di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988, corrispondente a L. 1.303.469.870 è finalizzato alle seguenti attività:

potenziamento della rete di sorveglianza del Vesuvio mediante acquisizione di stazioni digitali complete a tre componenti, di sensori di inclinazione biassale, di un geodimetro e di sistemi GPS;

indagine su campione di vulnerabilità sismica degli edifici nei comuni dell'area vesuviana;

realizzazione di una «campagna di educazione» alla popolazione residente nei comuni dell'area vesuviana;

informatizzazione dei dati, perizie di vulnerabilità sismica, riproduzione e diffusione di un video per la campagna di educazione.

Art. 2.

La predetta somma di L. 1.303.469.870 rimane nella disponibilità dell'osservatorio vesuviano che opererà secondo le indicazioni formulate dalla commissione, istituita con decreto n. 516 del 9 agosto 1993, incaricata di elaborare un piano d'emergenza dell'area vesuviana, connesso a situazioni d'emergenza derivanti dal rischio vulcanico.

Ferme restando le disposizioni in tema di rendicontazione previste dall'art. 13 della legge n. 730 del 28 ottobre 1986, l'osservatorio vesuviano è tenuto ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione dettagliata a carattere tecnico-contabile degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 1488/FPC del 30 giugno 1988 e nel decreto ministeriale n. 958 del 21 settembre 1988, e successive integrazioni, difformi a quanto previsto nella presente ordinanza, cessano di avere efficacia.

Roma, 13 giugno 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A3994

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 giugno 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Krokidi Spiridula presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27/28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Krokidi Spiridula, nata a Elafotopos Ioanninon (Grecia) il 7 ottobre 1963, cittadina italiana, di avvocato conseguito in Italia, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un colloquio orale sulla deontologia forense e sui diritti e doveri dell'avvocato.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 13 giugno 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A3973

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova;

Vista la delibera del 28 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato la modifica statutaria concernente l'inserimento dell'art. 17 nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica concernente l'inserimento dell'art. 17 nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 17.

(Nuovo)

Le cariche amministrative e di controllo ricoperte nell'Ente-Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società bancaria conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro 26 novembre 1993. Per coloro che, alla data del 1° giugno 1994, ricoprano cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilità si stabilisce che tale incompatibilità divenga operante allo spirare del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte, posto che la società conferitaria ha deliberato la concentrazione con altri enti creditizi.

Art. 18 (ex art. 17)

Invariato

94A3974

DECRETO 30 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano;

Vista la delibera del 15 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 31 e 33;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 31 e 33 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 31.

(Omissis).

(Comma 3). Le cariche amministrative e di controllo nella Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società od enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 33.

(Omissis).

(Comma 3). Le disposizioni in materia di incompatibilità di cariche amministrative e di controllo introdotte con il terzo comma del precedente art. 31, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1° giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilità dovranno optare per l'una o per l'altra delle cariche fra loro incompatibili.

(Comma 4). Fino al 30 settembre 1994 le indennità di carica spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio d'amministrazione ed il collegio sindacale verranno corrisposte nella misura stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

94A3975

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 giugno 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Ferriera del Valdarno, in San Giovanni Valdarno, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 14 aprile 1994 con cui il tribunale di Arezzo ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Ferriera del Valdarno, con sede in S. Giovanni Valdarno, piazza Matteotti n. 13, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Ferriera del Valdarno quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Ferriera del Valdarno, con sede in S. Giovanni Valdarno, piazza Matteotti n. 13, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A3995

DECRETO 13 giugno 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Lu.Ca.M., in Firenze, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 27 aprile 1994 con cui il tribunale di Firenze ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Lu.Ca.M., con sede in Firenze, viale Europa n. 133, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Lu.Ca.M. quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Lu.Ca.M., con sede in Firenze, viale Europa n. 133, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A3996

DECRETO 13 giugno 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Pardi partecipazioni finanziarie, con sede legale in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina dei commissari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 5 maggio 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Pardi partecipazioni finanziarie, con sede legale in Torino, via Susa, 35, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.r.l. Sandretto industrie ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Sandretto industrie, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, l'avv. Vincenzo Nicastro, ed il dott. Ernesto Ramojno;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale l'avv. Vincenzo Nicastro, dimissionario, è sostituito nell'incarico in seno al collegio commissariale con il dott. Luciano Pandiani;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Pardi partecipazioni finanziarie quale società collegata con la S.r.l. Sandretto industrie e preporre ad essa gli stessi commissari nominati per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Pardi partecipazioni finanziarie, con sede legale in Torino, via Susa, 35, collegata alla S.r.l. Sandretto industrie è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

Sono nominati commissari il prof. Flavio Dezzani, nato ad Asti l'8 gennaio 1941, il dott. Luciano Pandiani, nato a Celle Ligure il 16 settembre 1930 ed il dott. Ernesto Ramojno, nato a Torino il 5 luglio 1949.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A3997

DECRETO 13 giugno 1994.

Assoggettamento della S.r.l. Intereurotrade, in Torino, alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 14 aprile 1994 con cui il tribunale di Torino ha accertato lo stato d'insolvenza della S.r.l. Intereurotrade, con sede in Torino, largo Regio Parco n. 9, nonché il collegamento della stessa società con la S.r.l. Ferdofin siderurgica ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Ferdofin siderurgica, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Intereurotrade quale società collegata con la S.r.l. Ferdofin siderurgica preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Intereurotrade, con sede in Torino, largo Regio Parco, 9, collegata alla S.r.l. Ferdofin siderurgica è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario l'ing. Aurelio Guccione, nato ad Alia (Palermo) l'8 giugno 1937.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A3998

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 5 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1936, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1973;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7 del titolo XI relativo al corso di laurea in fisica è modificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari a scelta sono inseriti nell'ordine alfabetico le seguenti discipline:

epistemiologia della fisica;
meccanica del continuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1994

Il rettore: TECCE

94A3979

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 aprile 1994, n. **1/1994.**

Art. 3, comma 5 e seguenti, della legge n. 537/1993; art. 45 del decreto legislativo n. 504/1992; art. 16-*bis* della legge n. 68/1993; art. 32 del decreto legislativo n. 29/1993 modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 470/1993. Controlli centrali sulle dotazioni organiche degli enti locali dissestati ovvero strutturalmente deficitari.

Ai prefetti della Repubblica (esclusa Sicilia)
Al presidente della giunta regionale Valle d'Aosta
All'assessore regionale degli enti locali della regione Sicilia
Al commissario del Governo della provincia di Trento
Al commissario del Governo della provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale
Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica
Al rappresentante del Governo della regione sarda
Al commissario del Governo della regione Friuli-Venezia Giulia
Ai prefetti della Repubblica (solo Sicilia)

Come è noto, l'art. 3, comma 5 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel delineare le procedure volte a realizzare anche per gli enti locali un nuovo assetto organizzativo del personale, consente di pervenire alla rideterminazione delle dotazioni organiche secondo un criterio fondamentalmente incentrato sulla determinazione dei carichi di lavoro.

Tale disciplina, peraltro, pur non affrontando direttamente la questione concernente il permanere dei controlli centrali sulle dotazioni organiche degli enti locali, si pone — in un'ottica di continuità — in perfetta sintonia con le più recenti disposizioni (art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 come confermato dall'articolo 16-*bis* della legge 19 marzo 1993, n. 68, di cui è stata ribadita l'applicabilità integrale con l'art. 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 470/1993), che sostanzialmente delimitano il mantenimento dei controlli centrali ai soli enti dissestati e a quelli strutturalmente decifitari. In tal senso infatti l'art. 3, comma 11, della predetta legge n. 537, con un richiamo di tipo letterale alla periodazione utilizzata dal legislatore nell'art. 45 della legge n. 504 del 30 dicembre 1992, discrimina gli enti locali in condizioni di dissesto e quelli che non sono in condizioni di equilibrio evidenziabili con parametri

obiettivi, da quelli sostanzialmente in equilibrio finanziario per i quali ultimi esclude la sussistenza dei vincoli assunzionali di cui ai commi 8, 23 e 27 della medesima legge.

Conseguentemente, alla luce delle disposizioni vigenti, si deve ritenere che i predetti controlli, siano attualmente limitati ai soli enti che versino in stato di dissesto ovvero si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2 e seguenti, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Peraltro, a tale riguardo, il Dipartimento della funzione pubblica, con direttiva n. 6 del 23 marzo 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1994), nell'emanare alcune istruzioni, in tema di carichi di lavoro e di conseguenti dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, procedeva a confermare riduttivamente la permanenza dei controlli centrali sugli organici degli enti locali ai soli enti dissestati, non menzionando l'ampia fascia di enti locali strutturalmente deficitari — ovverossia sulla soglia del dissesto — che maggiormente abbisognano, come chiaramente esplicitato nella normativa di riferimento — di appropriate verifiche preventive di compatibilità finanziarie e funzionali.

Ciò stante, a seguito di formale richiesta da parte della Commissione centrale organici degli enti locali — si chiedeva al Dipartimento per la funzione pubblica di precisare, in relazione alla legislazione vigente, la sottoponibilità ai controlli anche per gli enti strutturalmente deficitari.

Il predetto Dipartimento con nota del 22 aprile 1994 ha specificato la propria piena condivisione delle «argomentazioni svolte da codesto Ministero sulla opportunità di integrare il predetto punto della circolare per accomunare agli enti in dissesto anche gli enti strutturalmente deficitari e quindi in stato di potenziale dissesto» ed ha invitato lo scrivente a dare piena divulgazione alla questione rappresentata, ritenendo altresì che la non menzione nel punto 3, 5 della circolare del 23 marzo 1994 della categoria di enti che versino in situazioni strutturalmente deficitarie, rilevata ai sensi del precitato art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, «non faccia venir meno l'obbligo del controllo centrale, ove legislativamente previsto».

Tutto ciò premesso, si ritiene di dover ribadire in via definitiva, ai sensi della normativa vigente, la competenza della Commissione centrale per gli organici degli enti locali all'esame dei provvedimenti modificativi dell'organico sia per gli enti dissestati che per quelli che in base ai parametri normativi di riferimento, così come determinati dall'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, dall'art. 16-*bis* della legge 19 marzo 1993, n. 68, e dal decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1993, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1993, risultino oggettivamente in situazione strutturalmente deficitaria.

Alla luce di quanto sopra, si pregano le SS.LL. di estendere con la massima urgenza il contenuto della presente alle amministrazioni interessate (comuni, province, comunità montane e loro consorzi), fornendo un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: CIAMPI

94A3980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico».

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994.

94A4023

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 235, recante «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 89 del 18 aprile 1994.

94A4024

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 236, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994.

94A4025

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237 recante: «Misure urgenti in materia di dighe»

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 237, recante: «Misure urgenti in materia di dighe» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 89 del 18 aprile 1994.

94A4026

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città in Hebron».

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 238, recante: «Partecipazione italiana alla missione di pace nella città in Hebron» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994.

94A4027

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 575 del 16 agosto 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione IBM Italia la donazione di una somma di L. 5.000.000 a favore del dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 896 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal dott. Luigi Fernando Antignani la donazione di un personal computer del valore complessivo di L. 2.500.000 a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 897 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della dott.ssa Sandra Pellegrini la donazione di un personal computer del valore di L. 3.000.000, a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 898 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 20.000.000 a favore dell'Università degli studi di Firenze.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 964 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Enel S.p.a. la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore del dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 965 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Bio-Rad Laboratoires S.r.l. la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 2.850.000 a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 966 del 31 dicembre 1993 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Autogrill S.p.a. l'archivio storico già di appartenenza della Salvo S.p.a., del valore di L. 30.000.000, a favore della biblioteca della facoltà di economia e commercio.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 962 del 10 gennaio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Glaxo S.p.a. la donazione della somma di L. 5.000.000 a favore del dipartimento statistico.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 963 del 10 gennaio 1994 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Camillo Cortesini la donazione di una serie di strumenti scientifici del valore di L. 1.900.000, a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

94A3983

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto 11 febbraio 1994 del prefetto di Genova l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 39.984.000 disposta in suo favore dall'Associazione per il progresso della cardiologia da destinare al dipartimento di medicina interna.

Con decreto 11 febbraio 1994 del prefetto di Genova l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 78.260.707 disposta in suo favore dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, da destinare all'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica «R».

Con decreto 11 febbraio 1994 del prefetto di Genova l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000 disposta in suo favore dalla Fondazione cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, da destinare al dipartimento di medicina interna.

94A3984

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare una donazione

Con decreto 9 aprile 1994 del prefetto di Milano il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 300.000 in memoria di Mazzola Ettore, disposta in suo favore dal personale del CTR della Zona 18, sito in Milano, via Noale n. 1 e del personale della scuola materna sita in Milano via B. Milesi n. 2, da destinare al dipartimento di bioingegneria.

94A3985

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 923 del 5 luglio 1993 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare L. 5.000.000 da parte del Gruppo MIT, Manifatture italiane tessili, di Carpi (Modena) a favore del dipartimento di economia aziendale quale sostegno «all'Osservatorio acquisizioni ed alleanze» per l'anno 1993; materiale librario e miscellanea, da parte degli eredi del compianto prof. Glauco Gottardi (sig.ra Laura Pederzolli vedova Gottardi e i figli Enzo ed Erica Gottardi), a favore dell'istituto di mineralogia e petrografia, del valore commerciale presunto di circa L. 4.000.000.

Con decreto del prefetto di Modena n. 381 del 7 marzo 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della società Florim ceramiche, con sede legale in Spezzano di Fiorano Modenese, via Canaletto n. 24, la donazioe della somma di L. 30.740.000, al fine di aderire all'iniziativa «Iscrivi il tuo nome all'Università», per l'allestimento di un'aula da cinquanta posti, intestata alla «Floor Gres ceramiche in memoria dell'ing. Giovanni Lucchese».

Con decreto del prefetto di Modena n. 112 del 10 marzo 1994 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

1) L. 1.500.000 da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per l'organizzazione del «Colloquio comparatistico» in materia del diritto del lavoro;

2) L. 1.500.000 da parte del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena, a favore del dipartimento di economia aziendale quale contributo al convegno in materia di diritto del lavoro in programma a Modena in data 15 aprile 1994;

3) L. 1 000 000 da parte dell'Unione sindacale territoriale, sede di Modena, a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo al convegno internazionale «Il lavoro atipico nell'esperienza comparata fra promozione dell'impiego e tecniche di tutela»,

4) L. 1 000.000 da parte della Associazione piccole e medie industrie di Modena e provincia, a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per l'organizzazione del convegno internazionale «Il lavoro atipico nella esperienza comparata fra promozione dell'impiego e tecniche di tutela», che si è tenuto a Modena il 15 aprile 1994,

5) L 1 000 000 da parte dell'Azienda del sistema Confesercenti Cescon, sede di Modena, a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per l'organizzazione del Convegno internazionale di diritto del lavoro del 15 aprile 1994;

6) un criostato 1720 B Digital del valore di circa L. 28.931.000, a favore dell'istituto di semeiotica medica - cattedra di medicina interna II, da utilizzare per i compiti di ricerca propri dell'istituto stesso, da parte della S.p.a. Schering-Plough di Milano.

94A3986

Autorizzazione al Politecnico di Bari ad accettare una donazione

Con decreto 18 febbraio 1994 del prefetto di Bari il Politecnico di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di pareti divisorie attrezzate (tipo Walbox) del valore di L 20.952.350 disposta in suo favore dalla Tecno S p.a di Bari da destinare al dipartimento di architettura

94A3987

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 giugno 1994

Dollaro USA	1605,89
ECU	1887,40
Marco tedesco	981,48
Franco francese	287,74
Lira sterlina	2438,06
Fiorino olandese	875,86
Franco belga	47,695
Peseta spagnola	11,857
Corona danese	250,63
Lira irlandese	2386,19
Dracma greca	6,502
Escudo portoghese	9,444
Dollaro canadese	1158,23
Yen giapponese	15,538
Franco svizzero	1165,80
Scellino austriaco	139,52
Corona norvegese	225,94
Corona svedese	204,00
Marco finlandese	293,85
Dollaro australiano	1178,72

94A4060

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare commerciale V.E. di Paternò

Si comunica che in data 20 maggio 1994 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare commerciale V.E. di Paternò (Catania), disposta con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 26 novembre 1992, a seguito della fusione della stessa con il Credito emiliano S.p.a.

94A3989

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189